

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

presa in considerazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 22. Aprile 1861.
del Ministro Deputo Garibaldi

OGGETTO

Riordinamento e armamento della
Guardia nazionale mobile

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Andreucci

» 2° Danzetta

» 3° Marza

» 4° Curati

» 5° Dixio

» 6° Casaretto

» 7° Genzi

» 8° Cecchio

» 9° Orignone

Relatore Genzi

Adottata nella tornata del 24. Giugno 1861.



Progetto di Legge
sullo Armamento Nazionale

342 1

Art. 1.

La Guardia Nazionale sarà ordinata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle leggi vigenti nelle antiche provincie colle modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I corpi distaccati per servizio di guerra prenderanno nome di Guardia Mobile. Essi sarà formata in divisioni in conformità dei regolamenti dell'armata di terra.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte della Guardia Mobile tutti i reclusi che hanno compiuto il 18.^o e non oltrepassano il 35.^o anno di età.

Art. 4.

Le armi, il vestiario, il corredo, i cavalli e tutto il materiale da guerra necessario alla Guardia Mobile sarà fornito interamente a carico dello Stato.

Art. 5.

Il contingente della Guardia Mobile è ripartito per provincie, per circondari, per mandamenti a proporzione della popolazione. I militi sono chiamati al servizio in base della legge sul reclutamento dello Esercito e delle altre leggi vigenti. La durata del servizio è regolata dall'Art. 8 della legge 27 febbraio 1874.

Art. 6.

Avranno tuttavia esente dal far parte della Guardia Mobile solamente

1. Coloro che fanno parte dell'armata di terra e di mare.

2. Quelli che sono riconosciuti ~~abili~~abili al servizio militare da speciali regolamenti.

3. Coloro che sono figli unici o primogeniti; e in mancanza di figli unici o primogeniti, nipoti di madre o di avola vedova, ovvero figli unici o primogeniti e in loro mancanza nipoti di padre o di avolo di settant'anni.

4. Coloro che sono primogeniti di famiglia d'orfani di padre o di madre, ovvero unico fratello abile al lavoro in detta famiglia; fra i fratelli abili al lavoro non saranno computati quelli già iscritti alle esercite e alla Guardia Mobile. Il difetto di statura non è causa di esenzione.

Art. 7

La Guardia Mobile in servizio è sottoposta alle leggi ed alla disciplina militare

Art. 8.

È aperto al ministero dell'interno un credito di 30 milioni di lire per provvedere all'armamento della Guardia Nazionale in tutto il regno.

La detta somma di 30,000,000. Lire è iscritta nel bilancio dell'Interno sotto la denominazione

Provvista armi per la Guardia Nazionale

G. Garibaldi

~~Uffizi che ammisero la
lettura~~

~~1° 2° 4° 5° 7° 9°~~

N° 62.

Progetto di legge - presentato dal deputato
Garibaldi

Rivordinamento e aumento della
Guardia Nazionale mobile

Preso in considerazione nella tornata del 22.
aprile 1861.

Pellati
hate

SESSIONE 1861

N° 42-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE composta dei Deputati

**ANDREUCCI, DANZETTA, MAZZA, TURATI, BIXIO, CASARETO,
FENZI, TECCHIO, BRIGNONE**

sul progetto di legge presentato dal deputato **GARIBALDI**

preso in considerazione nella tornata del 22 aprile 1861

Riordinamento e armamento della Guardia nazionale mobile.

Tornata del 15 giugno 1861

SIGNORI,

Un popolo non si conserva indipendente e libero se non a patto di avere in sé la forza necessaria alla propria difesa e l'Italia, non ancora in possesso di tutto il suo territorio, colle principali fortezze in mano del suo potente nemico, non può né deve trascurare alcun mezzo per mettersi in grado, non solo di respingere ogni attacco o di approfittare di ogni fortunata occasione per liberare le provincie ancora soggette allo straniero, ma ancora di persuadere l'Europa che essa ha la ferma volontà e la forza per giungere al suo intento. Noi abbiamo un esercito del quale con ragione andiamo superbi e siamo certi che esso corrisponderà in ogni tempo alla sua fama ed alla fiducia che ispira al paese il nostro sistema di reclutamento permettendo di chiamare sotto le armi nel fiore degli anni tutti i cittadini validi, senza eccezione, è certamente fra i migliori ed i più farghi che si conoscano e nulla lascia a desiderare. Questo sistema però è attivato solo da pochi anni nelle antiche provincie e per il primo anno appena nel resto d'Italia. Ora perchè si possa ottenere di dare all'esercito tutto quello sviluppo del quale per mezzo del reclutamento sarà suscettibile, occorre un periodo di vari anni, e conviene quindi maggiormente importante che si provveda a completare l'armamento delle nostre milizie e ad ordinarle nel miglior modo possibile.

Non è nostro intendimento discutere il principio, intorno al quale vari sono i pareri, se sia o no utile di avere accanto all'esercito stanziale istituzioni simili alla *landwehr* della Prussia, o alla *militia* dell'Inghilterra; oggi ci occupiamo dei bisogni presenti del paese e, persuasi che entro un breve tempo non si possa accrescere l'armata al di là di un limite determinato, stimiamo necessario che si tragga partito da tutte le altre forze della nazione, dando uno stabile e militare ordinamento alla guardia mobile perchè possa concorrere più efficacemente alla difesa del paese nel giorno del pericolo.

La legge che l'illustre generale Garibaldi, degno interprete di ogni sentimento patriottico, sottoponeva alle vostre deliberazioni, ha per scopo di soddisfare a questa necessità e fu perciò accolta con sommo favore.

La vostra Commissione ne approvò fino dalla sua prima riunione il disegno generale; quindi invitò nel suo seno i ministri, per conoscere quale fosse l'opinione del Governo in proposito, e fu con vera soddisfazione che ci trovammo concordi sopra tutti i punti principali.

Esaminando la proposta di legge del generale Garibaldi e confrontandola con le leggi vigenti per i *corpi distaccati in servizio di guerra* si notano due principali diversità. La prima consiste nell'ordinamento per divisioni, la seconda nell'obbligo di far parte della guardia mobile imposto a tutti i cittadini dai 18 ai 35 anni senza distinzione. La vostra Commissione, per le ragioni che più innanzi esporremo, uniformandosi in ciò al parere espresso dagli uffici, ammise il principio dell'ordinamento permanente limitato al battaglione ed il diritto a tutti i cittadini di far parte della guardia mobile senza però volerne imporre l'obbligo a quelli che non lo ebbero fin qui.

Abbiamo poi stimato utile di rifondere in questo disegno di legge tutte le disposizioni contenute nelle leggi antecedenti, le quali con piccoli cambiamenti resteranno ancora in vigore, perchè i militi ed i loro capi trovino in una sola legge tutto quello che si riferisce a questa istituzione.

Nello schema quale veniva proposto, ai *corpi distaccati per servizio di guerra* si cambiava il nome in quello di *guardia mobile*, e tale denominazione abbiamo creduto di dovere conservare principalmente perchè consacrata dall'uso, nel linguaggio comune. Non credemmo però di poter conservare nella sua integrità la seconda parte dell'articolo 2°, poichè la formazione *in divisioni in conformità dei regolamenti dell'esercito*, ci presentava delle difficoltà quasi insuperabili.

Infatti, come trovare un numero così grande di ufficiali superiori per comporre gli stati maggiori delle divisioni, senza toglierli dall'esercito il quale nonchè abbondare, difetta di ufficiali? Si sarebbe costretti a prenderli quasi tutti fra i non militari, ed è certo che il più delle volte si riuscirebbe ad appagare una vanità, senza vantaggio alcuno, anzi con danno del pubblico servizio. Un'altra considerazione si-

mile occorre relativamente alla formazione di quei corpi di armi speciali che si richiedono per completare l'ordinamento delle divisioni secondo i regolamenti dell'esercito.

Infatti perchè i corpi d'artiglieria e di cavalleria possano riuscire utili, bisogna che siano guidati da ufficiali esperti in queste armi, e siano composti di uomini particolarmente addestrati. Per ottenere questo intento bisogna che gli ufficiali si occupino e studino e che i soldati si esercitino quasi continuamente; per questo si rende necessario che siano provvisti di cavalli, e per custodire i cavalli un servizio giornaliero; per lochè, tutto considerato, mentre l'effetto utile sarebbe certamente inferiore, la spesa di tempo e di danaro sarebbe pressochè eguale a quella che occorrerebbe per aumentare un egual numero di batterie o di squadroni nell'esercito stanziato. Questa verità è stata d'altronde generalmente riconosciuta, e perciò si trova che in tutti i paesi le milizie sono formate quasi esclusivamente di fanteria. E valga, fra i tanti che si potrebbero additare, l'esempio della Prussia che fino dall'anno scorso aboliva la cavalleria della *landwehr*, accrescendo in compenso di una quantità minore la cavalleria dell'esercito regolare.

Questo non toglie però che, ove le circostanze locali lo consiglino, si possano creare dei corpi anche di queste armi. Nelle piazze forti, per esempio, sarà utile senza dubbio addestrare i militi alla manovra del cannone; in altre parti del territorio, ove la popolazione è abitualmente fornita di cavallo, nulla osta che si formino compagnie o pelotoni di cavalleria i quali potranno utilizzarsi, occorrendo, per alcuni servizi con molto vantaggio. Queste considerazioni c'indussero a limitare per regola generale la formazione al battaglione di fanteria, lasciando facoltà al Governo, sia di riunire più battaglioni in legione, sia di ordinare la formazione di corpi di armi speciali, nei casi e nei luoghi ove se ne riconoscesse la utilità.

Ci sembrò ancora utile di determinare il numero dei battaglioni, alla formazione dei quali si dovrebbe procedere dopo la promulgazione della legge e lo stabilimmo in duecento e venti, corrispondente ad un battaglione per ogni centomila abitanti circa. Questo numero da un lato è tale da creare una forza alquanto rispettabile, mentre non ci sembrò talmente grande da turbare l'economia della società.

Una questione gravissima venne lungamente agitata nel seno della vostra Commissione: si trattava di stabilire quali dovessero essere i cittadini obbligati al servizio della guardia mobile. Si doveva limitare l'obbligo agli iscritti sui ruoli della guardia nazionale, come dispone la legge attualmente in vigore, ovvero si dovevano obbligare tutti i cittadini di una determinata età, senza distinzione, a questo servizio?

Non vi è alcuno che possa mettere in dubbio che ogni cittadino ha il diritto ed il dovere di portare le armi in difesa della patria, ed è per compiere a questo dovere che ognuno

(42-A)

è indistintamente sottoposto alla leva militare, il più grave degli obblighi e quello che pesa maggiormente sulla famiglia del povero, il quale non ha altra sorgente di rendita all'infuori del lavoro giornaliero delle braccia de' suoi figli.

Non ci domandammo se fosse equo ed opportuno di aggravare nuovamente la classe dei braccianti con questa istituzione e prima prendemmo ad esaminare se, non chiamando questa classe, si potesse sperare di riunire un numero d'uomini proporzionato allo scopo che questa legge aveva in mira. A tale effetto domandammo al ministro dell'interno i dati statistici intorno alla guardia nazionale del regno. Disgraziatamente non sono ancora molto precisi, fuorchè per le antiche provincie e per alcune provincie dell'Emilia e delle Marche.

Le condizioni per altro non possono esser gran fatto diverse fra le varie parti d'Italia; lochè risulta anche dai confronti fatti fra le provincie più lontane, delle quali abbiamo avuto i dati precisi. Infatti, confrontando la provincia di Torino con quella di Ascoli, quella di Alessandria con quella di Macerata, si trova che il numero dei mobilizzabili è sempre circa il tre per cento della rispettiva popolazione.

Ritenendo questa proporzione come costante presso a poco per tutta l'Italia, ne viene che il numero dei mobilizzabili nel regno sarà di circa sei cento sessanta mila uomini.

Ora applicando a questo numero la stessa proporzione di casi di esenzione che si verificò nei contingenti della leva nell'anno 1857, della quale abbiamo un preziosissimo resoconto dell'illustre generale La Marmora, allora ministro della guerra, dovremmo ritenere atti effettivamente a prestare il servizio voluto circa il 54 per cento degl'inscritti, lochè ci lascierebbe sempre circa duecento e venti mila uomini validi e senza eccezione, da mobilizzarsi, numero molto superiore a quello richiesto per i 220 battaglioni per i quali occorreranno fra i 132,000 ed i 143,000 uomini.

A questo calcolo però sono da farsi varie osservazioni, le quali tendono tutte ad accrescere il numero di quelli fra i quali si dovrà prendere la forza richiesta. In primo luogo vi saranno da aggiungere i volontari non appartenenti alla guardia nazionale, e dei quali è pure supponibile che avremo un numero assai rilevante; in secondo luogo vi è da notare che per le due categorie di esenzioni per causa di famiglia, che noi non ammettiamo come tali da dover esonerare dal servizio della guardia mobile, nel resoconto della leva che abbiamo preso per nostra guida, risultarono esclusi n° 6600 circa, ai quali, aggiungendo la metà degli esentati per difetto di statura che noi vi proponiamo di ammettere (essendo la metà circa quella che non avrebbe avuto altra causa di esenzione) troviamo che per questi due titoli il 54 per cento, si riporta al 51 per 100. Un'altra osservazione da farsi è che i ciechi, i sordi, i sordi-muti, i mentecatti, i cretini, i mutilati e quelli affetti da altre gravissime malattie, i quali in tutti formano un

numero ragguardevole di esentati dai contingenti della leva militare qui non possono trovarsi poiché non vengono iscritti sui ruoli della guardia nazionale. Computando questi casi a due mila, cifra che facilmente si raggiunge sommando le esenzioni che sotto questi diversi titoli si trovano nelle tabelle del resoconto citato, si può stabilire che la proporzione dei validi, senza eccezione, per il servizio della guardia mobile, sarà di 55 per cento, cioè circa 560 mila sopra i quali non occorrerà probabilmente di prendere che il terzo, ammettendo che, merce il concorso dei volontari non appartenenti alla guardia nazionale, il numero richiesto si limiti a 120.000. Lo che non sarà facciato di esagerazione, venendosi con ciò ad ammettere che si possa avere almeno un volontario per mille abitanti.

Non abbiamo neppur tenuto conto per giungere a questo risultamento, del minor numero di esenzioni per causa d'infirmità o difetti fisici che verranno designate dal regolamento speciale, ritenendo che si compensi questo aumento con la diminuzione derivante da malattie o casi fortuiti a carico degli uomini in proporzione della loro età.

Per queste considerazioni la vostra Commissione si è persuasa che fatti tutti i difalchi presumibili, si potrà sempre avere un numero di uomini tale, limitandosi ai soli ruoli della guardia nazionale, da non lasciar dubbio che nella generalità dei casi non vi sarà bisogno neppure ricorrere alla 2^a e 3^a categoria specificate all'articolo 2°.

Ritornando quindi ad esaminare l'equità e l'opportunità di chiamare coattivamente ancora la classe dei braccianti non iscritti sui ruoli della guardia nazionale, considerammo che il togliere ad una famiglia in tali condizioni le braccia più robuste, ed in conseguenza maggiormente produttive, sarebbe imporre un onere quasi insopportabile e certamente di molto superiore a quello che per lo stesso fatto si pone sulle classi più agiate; e se ciò è vero per i braccianti in generale, lo è molto più per quelli abitanti la campagna che formano un'importante classe della popolazione. Nè maggiore sarebbe l'utilità o l'opportunità di includere questa classe nella guardia mobile, poichè in siffatta specie di milizie, alla mancanza di spirito di corpo e di abitudini militari, può supplire in gran parte il patriottismo ed una maggiore cultura nei loro componenti; ora è disgraziatamente un fatto che nel momento presente la classe della quale si tratta non possiede queste qualità in molte parti d'Italia, e ciò non per sua colpa, ma per colpa dei Governi passati che la mantennero nell'ignoranza e nella superstizione. Non perciò abbiamo creduto che si potesse negar loro il diritto di concorrere anche nella guardia mobile alla difesa della patria, e si ritenne che potessero farne parte ancor quelli che non sono iscritti sui ruoli della guardia nazionale, sia come volontari prendendo una ferma per due anni, sia come surrogati a quei cittadini i quali, chiamati, volessero esimersi da questo servizio. Abbiamo

(42-A)

però voluto circondare l'esercizio di questo diritto di tutte le cautele, onde evitare che per queste vie si potessero introdurre nei battaglioni elementi meno atti o meno degni di appartenere alla milizia nazionale, rilasciando ai Consigli di revisione piena facoltà di accettare, o no, tutti gl'individui che si presenteranno, sia come volontari, sia come cambi, senza appello e senza obbligo di motivare il loro rifiuto.

Con il disegno di legge che raccomandiamo alla vostra accoglienza, siamo persuasi che l'istituzione della guardia mobile, potrà raggiungere lo scopo pel quale viene creata, quello cioè di coadiuvare efficacemente il nostro bravo esercito. Con questo intendimento abbiamo cercato di imprimere quanto più si poteva il carattere esclusivamente militare, istituendo l'ordinamento permanente dei quadri e dei ruoli dei battaglioni, sottoponendola a tutte le discipline e regolamenti militari e dandone infine l'esclusiva direzione al ministro della guerra, il quale potrà, per mezzo del regolamento da farsi, provvedere a tutte quelle particolarità le quali non potevano comprendersi nella legge.

Noi confidiamo di aver in tal guisa proceduto consentaneamente allo spirito della proposta e di aver dato alla istituzione, che forma il subietto di questo schiema di legge, quella maggiore estensione che era compatibile con la possibilità di attuare la legge medesima.

CARLO FENZI, relatore.

Art. 1.

La guardia nazionale sarà ordinata in tutto il regno, giusta le prescrizioni delle leggi vigenti nelle antiche provincie colle modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I corpi distaccati per servizio di guerra prenderanno nome di guardia mobile. Essa sarà formata in divisioni, in conformità dei regolamenti dell'armata di terra.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte della guardia mobile tutti i regnicoli che hanno compiuto il 18° e non oltrepassano il 35° anno di età.

Art. 4.

Le armi, il vestito, il corredo, i cavalli e tutto il materiale da guerra necessario alla guardia mobile sarà fornito interamente a carico dello Stato.

Art. 5.

Il contingente della guardia mobile è ripartito per provincie, per circondari, per mandamenti, in proporzione della popolazione: I militi sono chiamati in servizio in base della legge sul reclutamento dell'esercito e delle altre leggi vigenti. La durata del servizio è regolata dall'articolo 8 della legge 27 febbrajo 1859.

Art. 6.

Saranno tuttavia esenti dal far parte della guardia mobile solamente:

- 1° Coloro che fanno parte dell'armata di terra e di mare;
 - 2° Quelli che sono riconosciuti inabili al servizio militare da speciale regolamento;
 - 3° Coloro che sono figli unici o primogeniti, e, in mancanza di figli unici o primogeniti, nipoti di madre o di avola vedova, ovvero figli unici o primogeniti ed in loro mancanza nipoti di padre o di avolo di settant'anni;
 - 4° Coloro che sono primogeniti di famiglia di orfani di padre e di madre, ovvero unico fratello abile al lavoro in detta famiglia; fra i fratelli abili al lavoro non saranno computati quelli già iscritti all'esercito o nella guardia mobile.
- Il difetto di statura non è causa di esenzione.

Art. 7.

La guardia mobile in servizio è sottoposta alle leggi ed alla disciplina militare.

Art. 8.

È aperto al Ministero dell'interno un credito di 30 milioni di lire per provvedere all'armamento della guardia nazionale in tutto il regno.

La detta somma di 30 milioni sarà iscritta nel bilancio dell'interno sotto la denominazione: *Provvista armi per la guardia nazionale.*

Art. 1.

La guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi, salve le infrascritte modificazioni rispetto ai corpi distaccati pel servizio di guerra.

Art. 2.

I corpi distaccati della guardia nazionale prenderanno il nome di guardia nazionale mobile.

La guardia mobile dovrà cooperare ovunque sia necessario per difendere la indipendenza e la integrità dello Stato, la Monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 3.

Potranno esser chiamati a farne parte tutti i cittadini iscritti o aventi i requisiti per essere iscritti sul registro di matricola della guardia nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali abbiano soddisfatto agli obblighi della leva e non oltrepassino l'età di 35 anni compiuti.

Di tali militi in ogni comunè verranno formate ed annualmente corrette le liste, ove sarà esattamente notata l'età e lo stato di famiglia di ciascuno, distinti in tre categorie; la prima dei celibi o vedovi senza prole; la seconda degli ammogliati senza prole; e la terza degli ammogliati con prole.

Saranno ~~considerati per celibi tutti~~ coloro che posteriormente alla promulgazione della presente legge prendessero moglie prima di aver ~~compiuta~~ l'età di 25 anni. *I compiuti*

Art. 4.

La guardia mobile verrà ordinata in battaglioni di fanteria, della forza di 600 a 650 uomini cadauno in conformità dei regolamenti in vigore per l'esercito.

Il Governo del Re potrà decretare la riunione di più battaglioni in legioni, e sarà pure in sua facoltà, nei luoghi ove lo creda opportuno, di ordinare la formazione di corpi di armi speciali.

Art. 5.

Tostoche sarà promulgata la presente legge, si procederà alla formazione dei quadri e dei ruoli permanenti di 220 battaglioni di guardia mobile.

Art. 6.

Spetterà al Governo del Re il riparto dei battaglioni fra tutte le provincie del regno in proporzione del numero degli iscritti sui registri di matricola, tenuto anche conto del rispettivo contingente fornito all'esercito e delle altre condizioni locali.

I capi di provincia determineranno il contingente di ciascun comune della provincia rispettiva, e stabiliranno il luogo ove ciascuno dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata.

Il tempo

non nominati nella categoria dei celibi e vedovi senza prole

E la scelta di militari

Art. 7.

Il contingente d'ogni comune verrà formato dal rispettivo Consiglio di ricognizione, inserendovi prima tutti quei cittadini i quali, ancorchè non appartenano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le loro qualità morali, quanto per la loro fisica conformazione, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno e non oltrepassato il quarantesimo d'età.

La durata della ferma, alla quale si obbligheranno questi volontari sarà di due anni.

Potranno però, in caso di guerra, a loro richiesta ottenere di passare nell'esercito nazionale, anche prima dello spirare della ferma suddetta.

Art. 8.

Quando per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata dei militi, si procederà per ordine di età e di categoria, cominciando dai più giovani fra i celibi e vedovi senza prole, e procedendo di mano in mano ai più vecchi fino al compimento del contingente richiesto.

Qualora, esaurita la prima categoria, non si fosse riusciti a compierlo, si procederà nel modo stesso in ragione inversa dell'età, alla iscrizione di quelli della seconda categoria, ossia degli ammogliati senza prole.

Ed infine, quando il numero richieste non si ottenga neppure con questi, si procederà con lo stesso sistema a chiamare i militi componenti la terza categoria.

Art. 9.

Non sono ammessi a far parte della guardia mobile:

- 1° Militi che non raggiungono la statura di metri 1.60.
- 2° Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti al servizio della guardia mobile.

Art. 10.

Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esentati dalla loro militare.

Per altro non sarà titolo di esenzione l'aver un fratello consanguineo, od un cambio nell'esercito.

Art. 11.

Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà farrogare un altro cittadino, quale abbia non meno di 18 anni né più di 40 compiuti di età, ed abbia sotto tutti i rispetti, i requisiti per essere accettato qual cambio nell'esercito stanziale.

Le farroge dovranno farsi dinanzi ai rispettivi Consigli di revisione, dei quali sarà parlato in appresso, essi decideranno senza appello, e senza dar motivi della loro decisione, se sia luogo a ricevere l'individuo che vien proposto per surrogato.

Il contingente d'ogni comune verrà formato dal rispettivo Consiglio di ricognizione, inserendovi prima tutti quei cittadini i quali, ancorchè non appartenano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le loro qualità morali, quanto per la loro fisica conformazione, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno e non oltrepassato il quarantesimo d'età.

La durata della ferma, alla quale si obbligheranno questi volontari sarà di due anni. Potranno però, in caso di guerra, a loro richiesta ottenere di passare nell'esercito nazionale, anche prima dello spirare della ferma suddetta.

Quando per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata dei militi, si procederà per ordine di età e di categoria, cominciando dai più giovani fra i celibi e vedovi senza prole, e procedendo di mano in mano ai più vecchi fino al compimento del contingente richiesto.

Qualora, esaurita la prima categoria, non si fosse riusciti a compierlo, si procederà nel modo stesso in ragione inversa dell'età, alla iscrizione di quelli della seconda categoria, ossia degli ammogliati senza prole.

Ed infine, quando il numero richieste non si ottenga neppure con questi, si procederà con lo stesso sistema a chiamare i militi componenti la terza categoria.

Non sono ammessi a far parte della guardia mobile: 1° Militi che non raggiungono la statura di metri 1.60. 2° Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti al servizio della guardia mobile.

Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esentati dalla loro militare. Per altro non sarà titolo di esenzione l'aver un fratello consanguineo, od un cambio nell'esercito.

Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà farrogare un altro cittadino, quale abbia non meno di 18 anni né più di 40 compiuti di età, ed abbia sotto tutti i rispetti, i requisiti per essere accettato qual cambio nell'esercito stanziale.

Le farroge dovranno farsi dinanzi ai rispettivi Consigli di revisione, dei quali sarà parlato in appresso, essi decideranno senza appello, e senza dar motivi della loro decisione, se sia luogo a ricevere l'individuo che vien proposto per surrogato.

Coloro che non raggiungono la statura di metri 1.60.

I esenti dal far parte del contingente di leva.

I esenti farrogato da

I farroge

Art. 12.

Art. 12.

Qualora il surrogato venga ~~chiamato a servizio~~ per conto proprio in un battaglione di guardia mobile, il surrogante sarà tenuto di fornirne un altro o di farne parte egli stesso.

Il surrogante risponderà pel surrogato, che non si presenti alla chiamata.

Il milite compreso nel ruolo del servizio ordinario della guardia nazionale che avrà un surrogato nella guardia mobile non cesserà perciò di concorrere al servizio ordinario della guardia nazionale.

Art. 13.

Nei luoghi di formazione dei battaglioni di guardia mobile saranno creati dei Consigli di revisione all'effetto:

- 1° Di accettare o rifiutare i militi designati per la mobilitazione;
- 2° Di risolvere inappellabilmente i reclami, interposti dai militi designati a far parte della guardia mobile contro le decisioni dei Consigli di ricognizione;
- 3° Di accettare o rifiutare i cambi presentati dai militi destinati alla mobilitazione.

La composizione dei Consigli di revisione e le norme per i medesimi verranno stabiliti dal regolamento.

Art. 14.

Formato il battaglione di guardia mobile il ruolo resterà fisso ed inalterabile durante l'anno.

Art. 15.

Coloro i quali per cambiamento sopravvenuto nel loro stato di famiglia dovessero passare da una in altra categoria fra quelle indicate all'articolo 2, potranno essere esonerati ~~in tutto~~ dal servizio; ed a questa diminuzione verrà supplito secondo la regola stessa indicata per la formazione del contingente, purché ne facciano pervenire la domanda prima che il battaglione sia chiamato in servizio attivo: e purché la sostituzione possa farsi con un individuo appartenente alla categoria chiamata prima di quella nella quale si trova il richiedente in forza del cambiamento sopravvenuto.

Art. 16.

Al principio d'ogni anno il Consiglio di ricognizione in ciascun comune farà la nota di tutti coloro che avranno acquistate le qualità volute per far parte della guardia mobile: e quando dal Consiglio di revisione saranno riconosciuti idonei al servizio, subentreranno secondo la loro età e categoria alla quale verranno iscritti in luogo:

- 1° Di coloro i quali, sia per infermità contratte, sia per aver compiuto l'età di 55 anni, o per ogni altra causa, cessano dall'obbligo di far parte della guardia mobile;
- 2° Dei volontari i quali, avendo terminato il tempo del loro ingaggio, non volessero proseguire nel servizio per un altro termine di due anni;

5° E qualora il numero de' nuovi iscritti fosse esuberante per colmare le diminuzioni sopraccennate, il rimanente ser-

virà per liberare quel numero di militi già arruolati i quali, sia per età, sia per la categoria alla quale appartengono, sarebbero chiamati dopo i nuovi iscritti; a queste sostituzioni si procederà esonerando sempre prima quelli della terza e quindi quelli della seconda e poi della prima categoria, e dando in queste sempre la preferenza ai meno giovani.

Art. 17.

I battaglioni di guardia mobile vengono chiamati sotto le armi per decreto reale ogniqualvolta il Governo del Re lo stimi utile nell'interesse dello Stato. Questo servizio non oltrepasserà la durata complessiva di tre mesi nell'anno, salvo il caso di guerra guerreggiata entro i confini d'Italia, nel qual caso sarà protratto finchè il Governo lo creda necessario. Per altro, a richiesta di un capo di provincia, potrà il comandante militare della divisione territoriale chiamare sotto le armi tutta o parte della guardia mobile della sua divisione per un tempo non maggiore di venti giorni.

Art. 18.

La guardia mobile ha l'obbligo ogni anno degli esercizi militari fino allo scuola di battaglione inclusivamente; gli esercizi si faranno in una o più volte per uno spazio complessivamente non maggiore di trenta giorni, in quelle epoche ed in quei modi che verranno prescritti dal regolamento.

Art. 19.

Gli ufficiali dei battaglioni della guardia mobile sono tutti nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra. Potranno essere scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, come ancora fra gli ufficiali dell'esercito in attività di servizio, fra quelli in disponibilità o in ritiro.

Art. 20.

L'armamento, il vestiario ed il corredo di guerra della guardia mobile saranno forniti dallo Stato e depositati nei magazzini a ciò destinati, *Ma lo provvedono il Ministero della Guerra.*

Art. 21.

La Guardia mobile dipende dal ministro della guerra.

Art. 22.

Agli effetti del soldo, delle indennità, delle prestazioni in natura, delle pensioni per cagioni di ferite, mutilazioni o infermità contratte in servizio, delle onorificenze o ricompense, della disciplina e delle pene, la guardia mobile è assimilata alla truppa di linea ogniqualvolta sia chiamata sotto le armi.

Art. 23.

Gli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati che godono una pensione di ritiro, la cumulano tanto col soldo di attività dei gradi che ottengono nella guardia mobile, quanto colle indennità che per questo servizio possono conseguire.

Art. 24.

Con apposito regolamento, sanzionato per decreto reale, verrà stabilito:

I della guardia mobile, e

Gli ufficiali e Caporali sono nominati nei rispettivi Comandanti dei battaglioni.

- a) L'elenco delle infermità o imperfezioni che esentano dal servizio della guardia mobile;
- b) La composizione e le norme per i Consigli di revisione;
- c) Le epoche ed i modi in cui dovranno farsi gli esercizi annuali;
- d) E tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei battaglioni, al deposito ed alla custodia degli oggetti di armamento e di vestiario, ed in generale a quello che potrà occorrere per la sollecita ed esatta esecuzione della presente legge.

Art. 25.

È aperto al Ministero della guerra un credito di trenta milioni di lire per provvedere all'armamento ed alla formazione di duecentoventi battaglioni di guardia mobile;

La detta somma di trenta milioni sarà iscritta nel bilancio della guerra sotto il titolo di *Armamento della Guardia mobile*.

Approvato nella Camera del 24. Maggio 1866.

Presidenza

N^o 1541.

Risposta alla lettera del 26 giugno scorso
N^o 426.

Il sottoscritto pregiasi segnare rice-
-vuta all' Onorevol^{mo} Sig. Presidente
della Camera dei Deputati del progetto
di legge, trasmessogli col contodistinto
di cui foglio, sul riordinamento ed arma-
-mento della Guardia Nazionale mobi-
-le, iniziato ed adottato da codesta Came-
-ra, il quale venne comunicato al Sena-
-to nella sua seduta pubblica del 28 -
scorso giugno, e seguirà il corso stabilito
per le proposte di leggi.

Il V^o Presidente
Seloj

All' Onorevol^{mo} Signore
Il Presidente della Camera
dei Deputati
Corino